

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2026, n. 6-2698

Decreto legislativo n. 102/2004. Eventi calamitosi del 7-8 aprile 2021. Richiesta di modifica della declaratoria ministeriale (D.M. 9 agosto 2021) per la conversione del regime di aiuto da esenzione rubricato al n. SA.49425 (2017/XA), a "de minimis" agricolo (ex regolamento UE n. 1408/2013) per l'erogazione degli aiuti delle domande residue.



Seduta N° 168

Adunanza 22 GIUGNO 2026

Il giorno 22 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Andrea TRONZANO

DGR 6-2698/2026/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 102/2004. Eventi calamitosi del 7-8 aprile 2021. Richiesta di modifica della declaratoria ministeriale (D.M. 9 agosto 2021) per la conversione del regime di aiuto da esenzione rubricato al n. SA.49425 (2017/XA), a "de minimis" agricolo (ex regolamento UE n. 1408/2013) per l'erogazione degli aiuti delle domande residue.

A relazione di: (Bongioanni), Marrone

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 102/2004 disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali o eventi eccezionali;
- il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER) dichiara alcune categorie di aiuti di Stato nel settore agricolo compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Premesso, inoltre, che:

- tra il 7 e l'8 aprile 2021 il territorio della Regione Piemonte è stato interessato da eventi meteorologici eccezionali (gelate tardive) che hanno causato notevoli danni alla vegetazione apportando perdite economiche, anche rilevanti, a svariate produzioni delle imprese agricole (arboree da frutto, orticole, cerealicole, apistiche);
- con la D.G.R. n. 30-3561 del 16 luglio 2021, è stato disposto di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la declaratoria di eccezionalità per le gelate occorse tra il 7 e l'8 aprile 2021, delimitando i territori colpiti nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanò Cusio Ossola, Vercelli e nella Città Metropolitana di Torino;

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il decreto del 9 agosto 2021, ha accolto la proposta regionale dichiarando il carattere di eccezionalità degli eventi e attivando le provvidenze del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 102/2004;
- successivamente, con la D.G.R. n. 17-3901 dell'8 ottobre 2021, è stata integrata la delimitazione territoriale per includere ulteriori comuni e aziende agricole, inizialmente omessi per difficoltà organizzative e operative comunali nell'inoltro della segnalazione dei danni alla Regione Piemonte;
- tale integrazione è stata recepita a livello nazionale con il D.M. del 4 febbraio 2022, che ha esteso la declaratoria di eccezionalità agli ulteriori territori piemontesi.

Richiamato che:

- l'articolo 71 del decreto legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, ha previsto che le imprese agricole colpite dalle gelate del 2021, prive di polizze assicurative, potessero accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004;
- il regime di aiuto attivato per tali interventi è stato registrato in esenzione di notifica con il codice SA.49425 (2017/XA), ai sensi del Regolamento "ABER", sul quale si fonda l'intero sistema di gestione dei contributi previsto dai D.M. del 9 agosto 2021 e del 4 febbraio 2022 e dai relativi atti regionali di attuazione.

Richiamato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del medesimo regolamento, i regimi di aiuto connessi ad una determinata calamità naturale sono adottati e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro i tre ed i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche", ha verificato che:

- tale termine quadriennale, con riferimento alle gelate dell'aprile 2021, è scaduto nell'aprile 2025, determinando l'impossibilità tecnica di procedere all'erogazione degli aiuti relative alle istanze ancora in fase di istruttoria o di perfezionamento sotto il regime rubricato al n. SA.49425 (2017/XA);
- una quota residuale di istanze costituita da 7 pratiche per un importo complessivo di euro 38.122,75, come da documentazione agli atti, non è stata erogata entro i termini previsti dal Regolamento "ABER", per cause non imputabili ai beneficiari, ma in ragione di criticità intervenute nel procedimento di verifica della regolarità contributiva e alla mancata definizione, nei tempi utili, dei riscontri necessari all'attivazione dell'intervento sostitutivo.

Dato atto che, con la nota protocollo di invio n. 20929 del 25 settembre 2025, la medesima Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha evidenziato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la necessità di individuare una diversa base giuridica per evitare pregiudizi economici alle aziende aventi diritto, proponendo di istituire un regime "*de minimis*".

Preso atto che il Ministero, con la nota protocollata in arrivo con il n. 23975 del 28 ottobre 2025, a riscontro della suddetta richiesta, rappresenta che per procedere alla modifica del regime di aiuto è necessaria l'adozione di un provvedimento di pari livello (deliberazione della Giunta regionale) rispetto a quello che sulla base del quale è stato emanato il decreto ministeriale di declaratoria.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, a tal fine, ha verificato che non sussistono nell'ordinamento vigente disposizioni che consentano la proroga dei termini previsti dal Regolamento "ABER" e che per evitare il venir meno del diritto all'aiuto in capo alle imprese agricole che non hanno potuto ricevere tutto o parte del contributo entro il termine previsto dalla sopra riportata procedura ordinaria, per le motivazioni sopra indicate, sussistono le condizioni per attivare una procedura distinta, pienamente compatibile con la normativa europea vigente e già in uso in ambito regionale, la quale:

- è individuata nel regime di aiuti "*de minimis*" in agricoltura, di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 e che consente, nel rispetto dei massimali stabiliti, l'erogazione di contributi pubblici senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea;

- configura il ricorso al regime “*de minimis*”, come misura, volta a garantire il ristoro previsto, impedendo al contempo che l’intervento pubblico venga a configurarsi quale aiuto illegittimo ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- prevede che l'applicazione del regime "*de minimis*" sia subordinata alla verifica della capienza del massimale triennale individuale per ciascuna azienda beneficiaria tramite consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).

Preso atto che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello Sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR VI) con il decreto del 14 dicembre 2021 (prot. n. 656571) ha disposto l’impegno e la contestuale liquidazione dei fondi destinati agli interventi compensativi dei danni causati dalle eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nel periodo da aprile a giugno 2021, destinando complessivi euro 5.536.868,69 alla Regione Piemonte.

Dato atto che la citata Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha verificato che sussistono le condizioni per prevedere che alla copertura della sopra indicata quota residuale di istanze costituita da 7 pratiche, pari all’importo complessivo di euro 38.122,75, si possa provvedere ricorrendo alle risorse assegnate dal suddetto DM del 14 dicembre 2021.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri al bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, in quanto l’erogazione dei contributi in regime “*de minimis*”, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021 prot n. 656571, pari ad euro 38.122,75, trovano copertura finanziaria con l’impegno n. 2022/3223 assunto sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022, con D.D. n. 1162/A1709C/2021 del 30 dicembre 2021, liquidato (atto contabile di liquidazione n. 2022/12570/ALG) e trasferito ad ARPEA (ordinativo di pagamento n. 2025/15382).

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di disporre, con esclusivo riferimento alla quota residuale di istanze costituita da 7 pratiche per un importo complessivo di euro 38.122,75, come sopra riportato, individuate e non ancora erogate, al fine di consentire il pagamento dei contributi residui in favore delle imprese agricole piemontesi danneggiate dalle gelate del 7-8 aprile 2021, ai sensi della D.G.R. n. 30-3561 del 16 luglio 2021, come integrata dalla D.G.R. n. 17-3901 dell'8 ottobre 2021:

- di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come da sua nota protocollata in arrivo con il n. 23975 del 28 ottobre 2025, la modifica del relativo regime di aiuto di cui al D.M. 9 agosto 2021, come successivamente integrato con il D.M. 4 febbraio 2022, dal regime in esenzione di notifica, rubricato al n. SA.49425 (2017/XA), al regime "*de minimis*" regolato dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118.

Viste:

- la legge regionale n. 3/2026 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028”;

- la D.G.R. n. 37-615/2024 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29/ agosto 2017".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l’importo, pari ad euro 38.122,75 rientra tra le risorse già trasferite all’Organismo Pagatore ARPEA.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di disporre, con esclusivo riferimento alla quota residuale di istanze costituita da 7 pratiche per un importo complessivo di euro 38.122,75, come in premessa riportato, individuate e non ancora

erogate, al fine di consentire il pagamento dei contributi residui in favore delle imprese agricole piemontesi danneggiate dalle gelate del 7-8 aprile 2021, ai sensi della D.G.R. n. 30-3561 del 16 luglio 2021, come integrata dalla D.G.R. n. 17-3901 dell'8 ottobre 2021:

- di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come da sua nota protocollata in arrivo con il n. 23975 del 28 ottobre 2025, la modifica del relativo regime di aiuto di cui al D.M. 9 agosto 2021, come successivamente integrato con il D.M. 4 febbraio 2022, dal regime in esenzione di notifica, rubricato al n. SA.49425 (2017/XA), al regime "*de minimis*" regolato dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118.

- che l'erogazione dei suddetti contributi è subordinata alla verifica della capienza del massimale "*de minimis*" nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna azienda beneficiaria tramite consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA);

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi inclusa la sua trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali unitamente all'elenco delle pratiche interessate;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".